



6. In alternativa al telaio sopra descritto, è consentita la collocazione di una vetrinetta esterna o bacheca, realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza, da posizionare su un lato dell'ingresso del negozio.

Tale vetrinetta o bacheca dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche:

a- Dimensioni massime: lunghezza: mt.0,70

altezza: mt.1,00

profondità: mt.0,20

b- stacco minimo dal suolo mt.0,70;

c- materiale: ferro brunito, legno, vetro

7. L'esposizione di cartoline e/o calendari è consentita esclusivamente all'interno del telaio o della vetrinetta come sopra descritti o, in alternativa, su espositore a "parete" del tipo a tasche o "girevole", capaci di contenere gli articoli in questione. Ove le condizioni di traffico veicolare e pedonale lo consentano e permesso l'utilizzo di un (n°1) espositore al suolo, (tre piedi o simili) in ferro brunito.

8. La collocazione di telai, vetrine ed espositori, ancorché removibili non dovrà compromettere o alterare il supporto murario, le eventuali decorazioni e gli elementi caratterizzanti il fabbricato.

9. Alle sole edicole è consentita inoltre l'esposizione di due "civette" di quotidiani inseriti in un'apposita cornice appoggiata al suolo.

10. Gli eventuali espositori girevoli, i telai e le civette non possono restare all'esterno del negozio oltre l'orario di apertura.

11. L'esposizione, a scopo di vendita, di fiori e piante può avvenire anche direttamente a terra fatta salva la compatibilità con la circolazione veicolare e pedonale,

### **Articolo 3 - ESPOSIZIONE ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA RELATIVE A SETTORI ALIMENTARI**

1. Agli esercizi che svolgono attività commerciale relativa al settore alimentare è consentita l'esposizione dei prodotti alimentari nel rispetto delle normative in materia dettate, oltre che dalle leggi nazionali e Regionali, anche dagli organismi tecnici quali ASL, ARPAT etc

2. E' vietata l'esposizione degli articoli direttamente a terra.

3. Gli espositori dovranno essere in ferro brunito e/o legno e armonizzarsi con le caratteristiche del luogo, in particolare, i prodotti non potranno essere esposti in contenitori di plastica o con scritte pubblicitarie o simili.

4. la frutta e la verdura sono gli unici prodotti che possono essere esposti non confezionati, salvo il rispetto delle indicazioni di cui ai precedenti commi. Gli espositori non potranno avere dimensioni superiori di quelle indicate nell'allegato "schema A".

#### **Articolo 4 - INSEGNE E SIMILI**

1. E' consentita alle attività commerciali ed artigiani, l'apposizione di segnaletica commerciale (insegne). La nuova segnaletica dovrà essere collocata all'interno della sagoma delle aperture al piano terreno in modo tale da non nascondere nessun particolare architettonico o decorativo.

2. l'esposizione all'esterno, in aderenza al muro, di insegne indicanti la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta non è consentita.

3. Le insegne dovranno essere di materiale confacente all'edificio (ad esempio ferro battuto, pietra serena legno o coccio cortonese) e non dovranno essere illuminate a neon. Le scritte sulle insegne non potranno essere in materiale luminescente. Sono in ogni caso escluse insegne a cassonetto e di materiale plastico.

4. Ove già esistano antichi elementi funzionali e/o decorativi di supporto alle insegne commerciali, o insegne poste precedentemente al 21 gennaio 1956 (data di entrata in vigore del vincolo paesaggistico), si dovrà studiarne il possibile riutilizzo.

5. Gli esercenti di attività recettive extra - alberghiere possono collocare, esclusivamente all'interno del vano della porta di ingresso o a lato della stessa, una targhetta indicante i dati dell'attività esercitata, avente come dimensioni massime cm.30x15 comunque sempre in ferro battuto o pietra serena legno o coccio cortonese. Tale targhetta non dovrà impedire la vista delle eventuali decorazioni e gli elementi caratterizzanti il fabbricato.

6. Per l'attività di ristorazione è consentita l'esposizione a muro, da collocarsi su di un lato dell'ingresso principale, del listino prezzi, sotto forma di vetrinetta avente le seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche:

a- Dimensioni massime: altezza: mt.0,30  
lunghezza: mt.0,50  
profondità: mt.0,10

b- Materiale: ferro brunito, legno, vetro.

c- Eventuale illuminazione interna alla vetrinetta con tonalità simile alla pubblica illuminazione, è escluso l'uso di neon.

Le attività di ristorazione dovranno comunque esporre il listino prezzi in modo che sia leggibile dall'esterno.

7. I liberi Professionisti, le Assicurazioni ed altri ordini professionali possono indicare la sede della loro attività mediante la messa in opera di una targhetta dalle dimensioni di cm.30 x 15 sul portone di ingresso alla sede o, qualora questo non contrasti con elementi decorativi dell'edificio, lateralmente all'ingresso.

Tali insegne dovranno essere di materiale confacente all'edificio (ad esempio ottone brunito, ferro battuto, pietra serena legno o coccio cortonese) e non dovranno essere illuminate a neon . In presenza di più insegne queste dovranno avere tutte le stesse caratteristiche per quanto riguarda i materiali e le dimensioni.

8. I partiti e le associazioni culturali o sindacali possono esporre i loro cartelli murali, previa specifica concessione, nelle zone indicate dall'Amministrazione Comunale in

bacheche realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e che presentino le seguenti caratteristiche:

- a- Dimensioni massime: altezza: mt.1,00  
lunghezza: mt.0,70  
profondità: mt.0,10
- b- stacco minimo dal suolo: mt.0,70
- c- materiale: ferro brunito, legno,

9. E' consentita la conservazione degli attuali pannelli indicanti informazioni sulla programmazione cinematografica e teatrale relativa al Teatro Signorelli;

10. Al solo fine di soddisfare un'esigenza di servizio al cittadino è possibile l'installazione all'esterno di sedi di agenzie turistiche di un pannello utile a contenere esclusivamente orari dei servizi aerei ferroviari, di autobus, ma comunque privo di ogni forma di promozione pubblicitaria di qualsiasi natura. e con le seguenti caratteristiche:

- a- Dimensioni massime: altezza mt.0,50  
larghezza: mt.0,70  
profondità: mt.0,10
- b- stacco minimo dal suolo di cm.1,20;
- c- materiale: ferro brunito, legno,

11. L'utilizzo di striscioni e/o stendardi nel Centro Storico è consentito esclusivamente all'Amministrazione Comunale per la promozione delle proprie attività anche istituzionali. Tale possibilità è estesa inoltre alle Associazioni locali nel solo caso in cui la stessa Amministrazione Comunale sia direttamente coinvolta nella gestione dell'evento. Le occupazioni previste nel presente comma, non sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.

**12.** Per la costruzione di porte, finestre e vetrine si dovranno utilizzare materiali confacenti all'edificio quali legno o ferro brunito.

## **Articolo 5 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDE PARASOLE**

Nel Centro Storico di Cortona è consentita la messa in opera di tende parasole, purché esse siano compatibili con la funzionalità e l'estetica a giudizio della Commissione Edilizia Integrata. Esse dovranno essere collocate all'interno della sagoma delle aperture al piano. La CE disporrà in merito alla forma, dimensione, materiale, il colore dovrà essere chiaro nei toni beige, panna o avorio.

## **Articolo 6. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EFFETTUATO DA ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Ai pubblici esercizi è consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante l'utilizzo di tavolini e/o sedie le cui caratteristiche, specificatamente descritte e documentate fotograficamente, dovranno essere totalmente in ferro brunito e di forme semplici e lineari, sia in caso di nuova concessione per l'occupazione di suolo pubblico che in presenza di rinnovo di detti arredi.

2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata solo se conforme a quanto stabiliti dal precedente comma, se compatibile con le esigenze del transito veicolare e pedonale, e con altri procedimenti e nelle strade, vie e piazze collocate all'interno della ZTL rispettando l'orario di chiusura del traffico veicolare.
3. L'occupazione di suolo pubblico dovrà interessare la parte antistante l'esercizio. In presenza di richieste ricadenti nelle pubbliche vie, l'occupazione non potrà estendersi, in profondità, per più di mt.1,50 a partite dal filo esterno del muro all'esercizio stesso, tale dimensione potrà essere ulteriormente ridotta per particolari esigenze di traffico.
4. Di fronte ad esigenze particolari ed eccezionali, da valutare singolarmente, potrà essere concessa l'occupazione del suolo pubblico anche in aree non direttamente prospicienti l'esercizio. In questo caso, al titolare dell'esercizio antistante l'area rimane comunque la priorità sull'occupazione del suolo pubblico.
5. L'occupazione dell'area potrà avvenire anche mediante l'installazione di pedane in legno **nel caso che questa si renda necessaria per regolarizzare la pendenza stradale**. Dove è possibile, l'area dovrà, essere delimitata con fioriere in "coccio cortonese" o in ferro brunito. Non dovranno comunque crearsi spazi recintati o chiusi da siepi, pannelli etc. se pur removibili.
6. Nel caso che il suolo pubblico concesso all'esercizio ricada accanto ad altra attività commerciale artigianale o ingresso di abitazione, dovrà essere garantito, ai fini di un facile accesso, uno spazio o un corridoio di almeno mt.2,00.
7. Il titolare del esercizio dovrà mantenere pulita e decorosa l'area concessa, e per facilitare tale operazione, accanto ad ogni tavolo o gruppo di sedie, collocare un cestino per la raccolta delle carte e sopra ogni tavolo dovrà porre un portacenere preferibilmente in coccio cortonese. I tavoli dovranno essere ricoperti con tovaglie
8. Su ogni tavolo, collocato sul suolo pubblico concesso in uso al pubblico esercizio, dovrà essere collocato il Listino Prezzi, redatto in lingua italiana e in altra lingua straniera, indicante chiaramente il prezzo comprensivo del servizio al tavolo e il prezzo al banco.
9. E' vietata in Via Nazionale, Piazza della Repubblica e Piazza Signorelli la copertura mediante ombrelloni o strutture simili del suolo pubblico. Nelle altre vie e piazze, qualora le condizioni di traffico veicolare e pedonale lo consentano è consentita, mediante installazione di ombrelloni di colore chiaro nei toni beige, panna o avorio e senza scritte pubblicitarie, la copertura del suolo pubblico concesso. In ogni caso dovrà essere garantito un adeguato spazio che consenta la libera fruizione del luogo da parte dei cittadini e dei turisti, in particolare non potranno essere installati ombrelloni che impediscano o limitino l'accesso a panchine e affacci. E' inoltre vietato, in tutto il centro storico, l'uso di gazzebi e/o coperture simili (potranno comunque essere mantenuti quelli esistenti fino alla richiesta di ristrutturazione degli stessi, fino al passaggio di proprietà dell'esercizio o alla trasformazione del tipo di esercizio.
10. Gli ombrelloni di cui al precedente comma dovranno essere obbligatoriamente rimossi durante l'orario di chiusura dell'esercizio.

11. Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a dieci (10) giorni, lo spazio concesso dovrà essere liberato da ogni oggetto o arredo utilizzato, compreso eventuali fioriere. Per quanto riguarda le pedane, le stesse potranno non essere rimosse a condizione che vengano utilizzate per l'ordinario svolgimento dell'attività all'esterno dell'esercizio anche nel periodo compreso fra il 1<sup>a</sup> novembre e il 31 marzo. In caso di non utilizzo devono essere rimosse.

12. Durante la chiusura notturna dell'esercizio, per evitare che ignoti possano utilizzare le seggiole ed i tavoli per disturbare la quiete pubblica, si obbliga il gestore a raccogliarli in luogo idoneo rendendoli inutilizzabili per lo scopo sopra descritto.

#### **Articolo 7 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON FIORIERE**

1. Per quanto riguarda più in generale l'esposizione sul suolo pubblico prospiciente l'attività, di fioriere a scopo decorativo e solo durante l'orario di apertura giornaliero, la concessione per l'utilizzazione del suolo pubblico può essere rilasciata, dietro presentazione della domanda così come prescritto dalle norme generali del Presente Regolamento. La fioriera dovrà essere preferibilmente in coccio cortonese o ferro brunito, e contenere piante vere.

2. Le suddette fioriere non dovranno creare intralcio e inconvenienti per quanto riguarda il traffico, l'accesso e la circolazione dei pedoni e la pulizia dello spazio pubblici occupato con gli stessi vasi; in ogni caso la sporgenza massima della fioriera, dal filo del muro esterno non dovrà superare la misura di mt.0,50.

#### **Articolo 8 - NORME PER IL RILASCIO DEGLI ATTI**

1. Tutte le richieste di occupazione di suolo pubblico che avvengono mediante l'utilizzo di materiali di arredo, dovranno essere presentate al Comune che previo acquisizione del parere degli uffici competenti rilascerà l'atto conseguente.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare o sospendere in qualsiasi momento il suddetto atto

3. l'installazione o sostituzione di infissi, insegne, tende, bacheche o vetrinette, telai e comunque ogni elemento di arredo che modifichi l'aspetto esteriore dei fabbricati, è soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.79, della L.R.1/2005, la DIA è subordinata alla preventiva autorizzazione, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

#### **Articolo 9 – SANZIONI**

1. Le eventuali infrazioni alle norme previste nel presente regolamento per le quali non è prevista una specifica sanzione saranno punite applicando gli importi previste nel presente articolo.

- a- L'occupazione abusiva di suolo ed area pubblica è punita con il pagamento della somma da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00 oltre al pagamento del tributo sull'occupazione evasa e la rimozione immediata dell'occupazione;
- b- Lo spazio e l'area occupato, oltre la parte concessa, è considerata occupazione abusiva;
- c- Il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal presente Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico con vasi, fioriere, tavoli e sedie da parte di pubblici esercizi è punito con una sanzione che parte da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 100,00 oltre che l'adeguamento immediato alle norme previste nel presente Regolamento;
- d- La mancata presenza nei tavoli del listino indicante i prezzi o la difformità da quanto indicato nel presente Regolamento è punita con una sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 400,00;
- e- L'esposizione all'esterno del negozio di materiali in vendita in modo non conforme alle norme previsto nel presente regolamento è punito con una sanzione da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 150 e la rimozione immediata del materiale esposto;
- f- ogni altra infrazione sarà punita sanzionata ai sensi delle relative leggi regionali o nazionali
- g- l'occupazione abusiva della sede stradale è punita ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n°285 del 30.4.1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. gli importi suddetti sono automaticamente aggiornati in base alle disposizioni di legge.

### **Articolo 11 – NORME TRANSITORIE**

1. Tutte le autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla data di scadenza della concessione.

2. Vetrine, porte, finestre, tende, infissi ed insegne esistenti, non conformi al presente regolamento, dovranno essere sostituite, nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o restauro dei locali ed in caso di cambio di attività con le modalità di cui al precedente art.8 comma 3 e nel rispetto di tutte le norme dettate dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

3. Tutti gli esercenti devono adeguarsi alle restanti disposizioni di cui al presente regolamento entro il 1.6.2006

### **Articolo 12 – NORME DI RACCORDO.**

1. Le presenti norme integrano quanto disposto dagli art. 8 e 11 del Regolamento Comunale di Polizia Locale.

2. il presente regolamento costituisce “specifico strumento normativo” per il centro storico di cortona per quanto disposto nell’art.46 punti 4 e 4.1 del Regolamento Edilizio Comunale.